

# MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

## INFRASTRUTTURE LOMBARDE S.p.A.



Infrastrutture  
Lombarde

### PARTE GENERALE

*ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231*

Approvato con delibera del  
Consiglio di Gestione del 25 gennaio 2011, ad integrazione di quanto  
precedentemente approvato con delibera del 8 febbraio 2010, 14 dicembre 2009,  
19 ottobre 2009, 23 febbraio 2009 e del 20 novembre 2006.

## **INDICE**

<b>DEFINIZIONI</b>	<b>4</b>
<b>PREMESSA</b>	<b>6</b>
<b>PARTE GENERALE</b>	<b>7</b>
<b>Capitolo 1. IL CONTESTO NORMATIVO</b>	<b>7</b>
1. Il Decreto Legislativo 231	7
2. I reati presupposto	8
3. Le sanzioni	9
4. Esclusione della responsabilità amministrativa della Società	11
5. Le Linee Guida delle Associazioni di Categoria	12
<b>Capitolo 2. IL MODELLO DI INFRASTRUTTURE LOMBARDE S.p.A.</b>	<b>14</b>
1. Adozione del Modello da parte della Società	14
2. Finalità del Modello	15
3. Struttura del Modello	16
4. Destinatari del Modello	16
5. Approvazione e modifica del Modello	16
6. Attuazione del Modello	17
7. Reati rilevanti per la Società	17
<b>Capitolo 3. GLI ELEMENTI DEL MODELLO</b>	<b>19</b>
1. La mappatura delle attività sensibili a rischio di reato e sistema di controllo	19
2. Il sistema organizzativo ed autorizzativo	19
2.1 Sistema organizzativo	19
2.2 Sistema autorizzativo	20
3. I principi di controllo	20
4. Il Codice Etico	21
5. Il sistema di gestione dei flussi finanziari	22
6. Il Sistema Disciplinare	23
7. L'Organismo di Vigilanza	23
8. Il sistema dei flussi informativi da e verso l'Organismo di Vigilanza	24
8.1 Sistema di Reporting da parte dell'Organismo di Vigilanza nei confronti degli Organi Sociali	24
8.2 Il Sistema di segnalazioni e flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza	24
9. Piano di formazione e comunicazione	24
9.1 Formazione	24

9.2 Comunicazione	26
10. Protocolli di Prevenzione Generali	26
10.1 Principi Generali di Prevenzione	26
10.2 Protocolli di Prevenzione Generali	27

**ALLEGATO 1 - REATI PRESUPPOSTO**

**ALLEGATO 2 – ORGANIGRAMMA AZIENDALE**

**ALLEGATO 3 - CODICE ETICO**

**ALLEGATO 4 - REGOLAMENTO DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA**

**ALLEGATO 5 - SISTEMA DISCIPLINARE**

**ALLEGATO 6 - PROTOCOLLO PER LA GESTIONE DELL'INFORMATIVA VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA EX D.LGS. 231/01**

**PARTE SPECIALE A - REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE**

**PARTE SPECIALE B - REATI SOCIETARI**

**PARTE SPECIALE C - REATI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO**

**PARTE SPECIALE D - REATI DI RICETTAZIONE E RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA**

**PARTE SPECIALE E - DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI**

**PARTE SPECIALE F - DELITTI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA**

**PARTE SPECIALE G- CONTRAFFAZIONE E INDUSTRIA E COMMERCIO**

**PARTE SPECIALE H - VIOLAZIONE DIRITTO D'AUTORE**

**PARTE SPECIALE I - DICHIARAZIONI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA**

**DEFINIZIONI**

- I. *Attività sensibili*: attività aziendali nel cui ambito potrebbe presentarsi il rischio di commissione di uno dei reati espressamente richiamati dal Decreto;
- II. *CCNL*: Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, attualmente in vigore e applicato da Infrastrutture Lombarde S.p.A.;
- III. *Codice Etico*: il Codice Etico di Infrastrutture Lombarde S.p.A. (allegato 3), ovvero il documento, ufficialmente voluto e approvato dal vertice della Società quale esplicitazione della politica societaria, che contiene i principi generali di comportamento - ovvero, raccomandazioni, obblighi e/o divieti - a cui i Destinatari devono attenersi e la cui violazione è sanzionata;
- IV. *Decreto*: il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modifiche, recante la "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300", pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 140 del 19 giugno 2001, e successive modificazioni ed integrazioni;
- V. *"Destinatari"*: Organi societari (Consiglieri), Dipendenti (dirigenti e non), collaboratori, e altri soggetti con cui la Società entri in contatto nello svolgimento di relazioni d'affari;
- VI. *"Dipendenti"*: tutte le persone fisiche che intrattengono con la Società un rapporto di lavoro subordinato;
- VII. *"Linee Guida"*: le Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. 231/2001, pubblicate dalle associazione di categoria, che sono state considerate ai fini della predisposizione ed adozione del Modello;
- VIII. *Modello*: il presente "Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D. Lgs. 231/2001" adottato dalla Società, ai sensi degli articoli 6 e 7 del Decreto Legislativo, al fine di prevenire la realizzazione dei reati stessi da parte del Personale apicale o subordinato, così come descritto dal presente documento e relativi allegati;
- IX. *"Organi Sociali"*: il Consiglio di Gestione, il Consiglio di Sorveglianza e l'Assemblea dei soci della Società;
- X. *"Organismo di Vigilanza" od "OdV"*: l'Organismo previsto dall'art. 6 del Decreto Legislativo, avente il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello di organizzazione, gestione e controllo, nonché sull'aggiornamento dello stesso;
- XI. *"Personale"*: tutte le persone fisiche che intrattengono con la Società un rapporto di lavoro, inclusi i lavoratori dipendenti, interinali, i collaboratori ed i liberi professionisti che abbiano ricevuto un incarico da parte della Società;
- XII. *Procedura*: norma organizzativa che descrive ruoli, responsabilità e modalità operative di realizzazione di un processo aziendale o di una sequenza di attività;

- XIII. *Protocolli di prevenzione*: protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- XIV. *Reati presupposto*: gli specifici reati individuati dal Decreto da cui può derivare la responsabilità amministrativa dell'Ente;
- XV. *Responsabili di Processo*: i responsabili del processo cui fanno capo le attività sensibili;
- XVI. *Responsabili Interni per le Attività Sensibili*: i Responsabili di Divisione/Unità Organizzativa cui fanno capo le attività sensibili e/o le funzioni aziendali responsabili di una o più attività sensibili;
- XVII. *"Sistema Disciplinare"*: l'insieme delle misure sanzionatorie applicabili in caso di violazione delle regole procedurali e comportamentali previste dal Modello;
- XVIII. *Società del Sistema "Allargato" Regionale*: le società costituite ex Legge Regionale n. 30, 2006 e successive modifiche;
- XIX. *Società*: INFRASTRUTTURE LOMBARDE S.P.A.;
- XX. *Soggetti apicali*: persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della Società o di una sua Divisione/Unità Organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, o che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo della Società;
- XXI. *Soggetti subordinati*: persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei Soggetti apicali;
- XXII. *Divisione/Unità Organizzativa (UO)*: raggruppamento di risorse aziendali preposte al presidio di un insieme di attività, omogenee per contenuto e competenze necessarie alla loro esecuzione, dipendente da un Responsabile.

## **PREMESSA**

Infrastrutture Lombarde S.p.A., in relazione alla disciplina della responsabilità amministrativa prevista per le Società ai sensi del D.Lgs. 231/01 ha inteso procedere all'adeguamento del proprio Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo rispetto alle modifiche recentemente entrate in vigore.

Il presente Modello è stato approvato dal Consiglio di Gestione della Società con approvato con delibera del Consiglio di Gestione del 25 gennaio 2011, ad integrazione di quanto precedentemente approvato con delibera del 8 febbraio 2010, 14 dicembre 2009, 19 ottobre 2009, 23 febbraio 2009 e del 20 novembre 2006.

Nella predisposizione di tale documento si è tenuto innanzitutto conto della normativa di riferimento e delle procedure e dei sistemi di controllo esistenti e già operanti all'interno della Società, in quanto ritenuti idonei a contribuire alla prevenzione della commissione di atti illeciti in genere - inclusi quelli previsti dal D.Lgs. n. 231/2001- nonché dei principi di comportamento contenuti nel vigente Codice Etico.

Il Modello è composto dai seguenti documenti:

- Parte Generale;
- Allegati;
- Parti Speciali, concernenti le specifiche categorie di reato rilevanti per la Società e la relativa disciplina applicabile.

Il presente Modello è stato predisposto a seguito dell'analisi delle specifiche attività che caratterizzano l'ambito di operatività di Infrastrutture Lombarde S.p.A.

In base a quanto emerso da tale analisi, le attività che presentano un qualche profilo di rischio circa la commissione di una delle ipotesi di reato di cui al D.Lgs 231/01 sono, ad oggi, esclusivamente riferibili alle Parti Speciali del presente Modello.

Qualora ragioni attinenti a modifiche dell'assetto organizzativo e societario, valutazione di opportunità e/o futuri interventi legislativi dovessero rendere necessario un aggiornamento o un'integrazione del presente documento, la Società si impegna ad assumere ogni iniziativa in merito, idonea ai fini preventivi perseguiti.

## **PARTE GENERALE**

### **Capitolo 1. IL CONTESTO NORMATIVO**

#### **1. Il Decreto Legislativo 231**

Il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (di seguito il Decreto) - recante la "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica" - ha introdotto nel nostro ordinamento giuridico un regime di responsabilità amministrativa a carico degli Enti (da intendersi come società, associazioni, consorzi, ecc., di seguito denominati "Enti") in relazione alla commissione di una serie di reati tassativamente elencati.

Per avere rilevanza tali reati devono essere posti in essere da:

- 1) soggetti apicali, ovvero da persone fisiche che rivestano funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione degli Enti stessi o di una loro Divisione/Unità Organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone fisiche che esercitino, anche di fatto, la gestione e il controllo degli Enti medesimi;
- 2) soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati.

L'elenco degli "illeciti presupposto" si è recentemente ampliato attraverso l'introduzione di ulteriori ipotesi di reato.

La responsabilità amministrativa dell'Ente ha carattere ulteriore ed autonomo rispetto a quella contestabile alla persona fisica che ha commesso materialmente l'illecito ed è imputabile all'Ente solo qualora il medesimo abbia conseguito un vantaggio dalla commissione del reato presupposto, ovvero allorché quest'ultimo sia stato posto in essere nel suo interesse. La suddetta responsabilità si configura anche in relazione a reati commessi all'estero, purché per la loro repressione non proceda lo Stato del luogo in cui i medesimi sono stati posti in essere e l'Ente abbia nel territorio dello Stato italiano la sede principale.

Ove il reato venga commesso dai soggetti apicali, l'Ente non risponde se prova che:

- 1) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo (di seguito, Modello/i) idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- 2) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei Modelli e di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo (Organismo di Vigilanza);
- 3) i soggetti hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente il Modello;
- 4) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di Vigilanza in ordine all'efficacia ed al rispetto del Modello.

Nel caso in cui, invece, il reato venga commesso da soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati, l'Ente è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza. Detta inosservanza è, in ogni caso, esclusa qualora l'Ente, prima della commissione del reato,

---

<sup>1</sup> In attuazione della delega di cui all'art. 11 della Legge 29 settembre 2000 n. 300.

abbia adottato ed efficacemente attuato Modelli idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi

Detti Modelli devono rispondere alle seguenti esigenze:

- individuare le attività nel cui ambito possano essere commessi i reati previsti dal Decreto;
- prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di tali reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo deputato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello;
- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate.

Con riferimento all'efficace attuazione del Modello, il Decreto prevede inoltre la necessità di una verifica periodica e di una modifica dello stesso, qualora siano scoperte significative violazioni delle prescrizioni, ovvero qualora intervengano mutamenti dell'organizzazione o dell'attività dell'Ente.

E' fatto obbligo a chiunque operi con Infrastrutture Lombarde S.p.A., o collabori a qualsiasi titolo con essa, di attenersi alle prescrizioni contenute nel Modello e di osservare gli obblighi informativi necessari al fine di verificare la conformità del suo operato alle prescrizioni stesse.

Copia del Modello, dei documenti ad esso allegati e dei suoi aggiornamenti è depositata presso la sede legale della Società ed è a disposizione di chiunque abbia titolo a consultarla.

Infrastrutture Lombarde S.p.A. provvede a comunicare a ciascun soggetto, tenuto a rispettare il modello, le pertinenti prescrizioni riferite alla specifica attività o funzione in concreto esercitata.

## **2. I reati presupposto**

La responsabilità dell'Ente non consegue alla commissione da parte dei soggetti sopra individuati di qualsivoglia fattispecie criminosa, ma è circoscritta alle ipotesi di reato (c.d. reati presupposto) previste originariamente dal Decreto e dalle successive modifiche, così come di seguito elencate (cfr. anche Allegato 1 al presente documento):

- Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 D.Lgs. 231/01).
- Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24 bis, D.Lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dalla L. 18 marzo 2008 n. 48, art. 7].
- Delitti di criminalità organizzata (art. 24 ter D.Lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dalla L. 15 luglio 2009 n. 94, art. 2].
- Reati di falso nummario (art. 25 bis, D.Lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dal D.L. 25 settembre 2001 n. 350, art. 6, D.L. convertito con modificazioni dalla legge n. 409 del 23/11/2001 e modificato dalla L. 23 luglio 2009 n. 99, art. 15, comma 7, lett. a].
- Delitti contro l'industria ed il commercio (art. 25 bis.1 D.Lgs 231/01) [Articolo

- aggiunto dalla L. 23 luglio 2009 n. 99, art. 15, comma 7, lett. b].
- Reati societari (art. 25 ter, D.Lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dal D.Lgs. 11 aprile 2002 n. 61, art. 3, modificato dalla L del 28/12/2005 n. 262 art. 31].
  - Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali (art. 25 quater, D.Lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dalla L. 14 gennaio 2003 n. 7, art. 3].
  - Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25 quater-1, D.Lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dalla L. 9 gennaio 2006 n. 7, art. 8 e in vigore dal 02/02/2006].
  - Delitti contro la personalità individuale (art. 25 quinquies, D.Lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dalla L. 11/08/2003 n. 228, art. 5 e modificato dalla L 06/02/2006 n. 38 art. 10].
  - Reati di abuso di mercato (art. 25 sexies, D.Lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dalla L. 18 aprile 2005 n. 62, art. 9].
  - Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (art. 25 septies, D.Lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dalla L. 3 agosto 2007 n. 123, art. 9 e Modificato dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 art. 300].
  - Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 25 octies, D.Lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dal D.Lgs. 21 novembre 2007 n. 231, art. 63, co. 3].
  - Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25 novies D.Lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dalla L. 23 luglio 2009 n. 99, art. 15, comma 7, lettera c].
  - Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25 decies D.Lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dalla L. 3 agosto 2009 n. 116, art. 4, comma 1].
  - Reati transnazionali (Legge 16 marzo 2006, n. 146, artt. 3 e 10).

### **3. Le sanzioni**

L'articolo 9 comma 1 del Decreto individua le sanzioni amministrative che possono essere applicate all'Ente per gli illeciti dipendenti da reato.

Esse sono:

- I la sanzione pecuniaria;
- II le sanzioni interdittive;
- III la confisca;
- IV la pubblicazione della sentenza;

L'accertamento delle responsabilità dell'Ente, nonché la determinazione dell'*an* e del *quantum della* sanzione, sono attribuiti al Giudice Penale competente per il procedimento relativo ai reati da cui dipende la responsabilità amministrativa.

I – Sanzioni pecuniarie (art. 10, 11 e 12)

In caso di condanna dell'Ente per l'illecito amministrativo è sempre applicata la *sanzione pecuniaria*. Essa è determinata dal Giudice Penale attraverso un sistema basato su

«quote». Il numero delle quote dipende dalla gravità del reato, dal grado di responsabilità dell'Ente, dall'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto, o per prevenire la commissione di altri illeciti. Nel determinare l'entità della singola quota il Giudice Penale tiene conto delle condizioni economiche e patrimoniali dell'Ente allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione.

Sono previsti casi di riduzione della sanzione pecuniaria. In particolare la riduzione della medesima può essere quantificata da un terzo alla metà se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, l'Ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero se è stato adottato e reso operativo un Modello idoneo a prevenire la commissione di ulteriori reati.

#### II - Sanzioni interdittive (art. 9 comma 2)

Le sanzioni interdittive previste sono:

- i. l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- ii. la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- iii. il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- iv. l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- v. il divieto di pubblicizzare beni o servizi;
- vi. il commissariamento (art. 15 del Decreto).

Le sanzioni interdittive sono applicabili solo ove espressamente previste ed esclusivamente qualora ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

- A. l'Ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità ed il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale, ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione e vigilanza quando la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
- B. in caso di reiterazione degli illeciti.

Le medesime, tuttavia, non si applicano qualora l'Ente prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado:

- abbia risarcito il danno ed eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato (o si sia efficacemente adoperato in tal senso);
- abbia messo a disposizione dell'autorità giudiziaria il profitto del reato;
- abbia eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato, adottando e rendendo operativi modelli organizzativi idonei a prevenire la commissione di nuovi reati della specie di quello verificatosi.

Le sanzioni interdittive possono essere applicate anche *in via cautelare*, ovvero prima della condanna, qualora sussistano gravi indizi circa la responsabilità dell'Ente e vi siano fondati e specifici elementi tali da far ritenere il concreto pericolo che vengano commessi illeciti della stessa indole di quello per cui si procede.

Il Decreto prevede inoltre *altre due sanzioni*: la *Confisca (art. 19)*, che è sempre disposta

con la sentenza di condanna e che consiste nell'acquisizione da parte dello Stato del prezzo o del profitto del reato, ovvero di somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato, e la *Pubblicazione della sentenza di condanna* (art. 18) in uno o più giornali indicati dal Giudice Penale, nonché mediante affissione nel comune ove l'Ente ha la sede principale.

Per completezza, infine, si precisa che l'Autorità Giudiziaria può altresì disporre:

- il sequestro preventivo delle cose di cui è consentita la confisca (art. 53);
- il sequestro conservativo dei beni mobili e immobili dell'Ente qualora vi sia fondata ragione di ritenere che manchino o si disperdano le garanzie per il pagamento della sanzione pecuniaria, delle spese del procedimento o di altre somme dovute all'erario dello Stato (art. 54).

#### **4. Esclusione della responsabilità amministrativa della Società**

IL D.Lgs. 231/01 prevede una forma di "esonero" da responsabilità nei confronti della Società qualora essa dimostri, in occasione del procedimento penale eventualmente instauratosi, di aver adottato ed efficacemente attuato un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo idoneo a prevenire la realizzazione del reato per cui si procede. A tal fine è altresì prevista la presenza di un Organismo di Vigilanza con il compito di vigilare sull'efficacia reale del Modello, nonché sulla sua concreta applicazione.

Di conseguenza, in base delle precise indicazioni contenute nell' articolo 6 del Decreto, qualora venga commesso un reato da parte dei soggetti apicali della Società (così come sopra individuati), la responsabilità della medesima sarà esclusa qualora dimostri che:

- a) ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo idoneo a prevenire i reati e gli illeciti della specie di quello verificatosi;
- b) il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello, nonché di curare il suo aggiornamento, è stato affidato ad un Organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo (Organismo di Vigilanza);
- c) le persone che hanno commesso i reati e gli illeciti hanno agito eludendo fraudolentemente il Modello ;
- d) non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di cui alla precedente lett. b).

Nel caso, invece, in cui il reato presupposto venga commesso da uno dei soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza dei c.d. soggetti apicali, l'articolo 7 prevede che la Società possa essere ritenuta responsabile sola qualora la commissione del reato sia stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza.

In ogni caso, detta inosservanza è esclusa nel caso in cui la Società prima della commissione del reato, abbia adottato ed efficacemente attuato un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

E' dunque evidente che la possibilità stessa che la Società possa essere esonerata da qualsiasi responsabilità presupponga necessariamente un giudizio d'idoneità e di tenuta preventiva del Modello, che il Giudice Penale sarà chiamato in concreto a formulare in occasione dell'eventuale procedimento penale a carico dell'autore materiale del reato.

Dunque, la formulazione del Modello e l'organizzazione dell'attività dell'Organismo di Vigilanza devono porsi come obiettivo l'esito positivo di tale giudizio d'idoneità; questa particolare prospettiva finalistica impone alla Società di valutare l'adeguatezza delle proprie procedure alle esigenze di cui si è detto e pertanto l'adozione del Modello diviene di fatto obbligatoria e risponde ad esigenze di prudenza e buona gestione dell'impresa, laddove si voglia beneficiare dell'esimente.

Allo scopo di offrire un aiuto concreto alle imprese ed associazioni nella elaborazione dei modelli e nella individuazione di un Organismo di Vigilanza, le Linee Guida predisposte da Confindustria - come vedremo di qui a breve - contengono una serie di indicazioni e misure, essenzialmente tratte dalla pratica aziendale, ritenute in astratto idonee a rispondere alle esigenze sopra delineate, e quindi tali da rivestire un importante ruolo ispiratore nella costruzione del Modello e dell'Organismo di Vigilanza.

## **5. Le Linee Guida delle Associazioni di Categoria**

Come sopra anticipato l'art. 6, comma 3 del D.Lgs. n. 231/01 stabilisce che "i Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo possono essere adottati, garantendo le esigenze di cui al comma 2, sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli Enti, comunicati al Ministero della Giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare, entro trenta giorni, osservazioni sulla idoneità dei modelli a prevenire i reati".

In data 7 marzo 2002, Confindustria ha elaborato e comunicato al Ministero della Giustizia le "Linee Guida per la costruzione dei Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. n. 231/2001". Le Linee Guida sono state successivamente aggiornate e l'ultima modifica approvata dal Ministero risale al 2 aprile 2008.

Le linee guida di Confindustria, le linee guida UNI Inail, le Linee guida dell'ANCE (approvate dal Ministero della Giustizia con nota del 6 luglio 2008), le linee guida OHSAS 18001 2007, esplicitano i passi operativi che la Società dovrà compiere per implementare un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo idoneo e coerente con i requisiti imposti dal D. Lgs. 231/2001, come di seguito elencati:

- mappatura delle aree aziendali a rischio: una volta individuate le tipologie dei reati che interessano la Società, si procede ad identificare le attività nel cui ambito possono essere commessi tali reati, anche in considerazione delle possibili modalità attuative dei comportamenti illeciti nell'ambito delle specifiche attività aziendali;
- specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della Società in relazione ai reati da prevenire. Le componenti di un sistema di controllo preventivo che devono essere attuate per garantire l'efficacia del Modello sono:
  - o un Codice Etico, che definisca principi etici da osservare in relazione ai comportamenti che possono integrare le fattispecie di reato previste dal Decreto;
  - o un sistema organizzativo, che definisca la gerarchia delle posizioni aziendali

- o le responsabilità per lo svolgimento delle attività;
  - o un sistema autorizzativo, che attribuisca poteri di autorizzazione interni e poteri di firma verso l'esterno in coerenza con il sistema organizzativo adottato;
  - o procedure operative, per la disciplina delle principali attività aziendali e, in particolare, dei processi a rischio e per la gestione delle risorse finanziarie;
  - o un sistema di controllo di gestione, che evidenzii tempestivamente le situazioni di criticità;
  - o un sistema di comunicazione e formazione del personale, ai fini del buon funzionamento del Modello.
- l'individuazione di un Organismo di Vigilanza, dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, cui sia affidato il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello e di curare il suo aggiornamento qualora siano scoperte significative violazioni, ovvero quando siano intervenuti mutamenti nell'organizzazione o nelle attività aziendali;
  - specifici obblighi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza sui principali fatti aziendali e in particolare sulle attività ritenute a rischio;
  - specifici obblighi informativi da parte dell'Organismo di Vigilanza verso i vertici aziendali e gli organi di controllo;
  - un sistema disciplinare, idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate dal Modello.

Secondo le citate Linee Guida, le componenti sopra descritte devono integrarsi organicamente in un sistema che rispetti una serie di principi di controllo, fra cui:

- o ogni operazione, transazione, azione deve essere verificabile, documentata, coerente e congrua: per ogni operazione vi deve essere un adeguato supporto documentale su cui si possa procedere, in ogni momento, all'effettuazione di controlli che attestino le caratteristiche e le motivazioni dell'operazione ed individuino chi ha autorizzato, effettuato, registrato, verificato l'operazione stessa.
- o nessuno può gestire in autonomia un intero processo: il sistema deve garantire l'applicazione del principio di separazione dei compiti, per cui l'autorizzazione all'effettuazione di un'operazione, deve essere disposta sotto la responsabilità di persona diversa da chi contabilizza, esegue operativamente o controlla l'operazione stessa.
- o documentazione dei controlli: il sistema di controllo deve documentare (eventualmente attraverso la redazione di verbali) l'effettuazione dei controlli.

Nella predisposizione del Modello, la Società ha quindi tenuto conto, oltre che della disciplina di cui al D. Lgs. n. 231/01, anche dei principi espressi dalle suddette Linee Guida. Resta inteso, tuttavia, che l'eventuale scelta di non seguire in alcuni punti specifici le Linee Guida non inficia la validità del Modello. Quest'ultimo, infatti, dovendo essere redatto con riguardo alla realtà concreta della Società cui si riferisce, ben può discostarsi in taluni specifici punti dalle Linee Guida (che per loro natura hanno carattere generale), quando ciò sia dovuto alla necessità di garantire maggiormente le esigenze tutelate dal Decreto.

## **Capitolo 2. IL MODELLO DI INFRASTRUTTURE LOMBARDE S.p.A.**

### **1. Adozione del Modello da parte della Società**

Infrastrutture Lombarde S.p.A., Società di capitali interamente partecipata da Regione Lombardia, è stata costituita nel 2003 allo scopo di coordinare la realizzazione di nuovi progetti infrastrutturali in attuazione al "Piano straordinario per lo sviluppo delle infrastrutture lombarde 2002/2010", nonché di gestire e valorizzare il patrimonio regionale.

La Società ha per oggetto le seguenti attività (come da Statuto Societario):

- la riqualificazione, la gestione, la valorizzazione e lo sviluppo della dotazione infrastrutturale della Lombardia e dei beni mobili ed immobili a questa connessi e strumentali;
- la valorizzazione, la gestione, l'alienazione e la manutenzione del patrimonio immobiliare regionale e di altri enti pubblici, nel rispetto dei requisiti e delle finalità proprie dei beni pubblici.

Tale attività è esercitata secondo gli indirizzi strategici stabiliti da Regione Lombardia. In particolare la Società svolgerà le seguenti attività:

- valorizzare e gestire il patrimonio immobiliare di proprietà di Regione e gli altri asset reali ad esso collegati, promuovendone la messa a reddito, la conservazione, il miglioramento e l'incremento, anche attraverso l'utilizzazione di specifici strumenti finanziari;
- favorire lo start up ed accelerare la realizzazione di nuovi progetti infrastrutturali, nonché la conservazione, il miglioramento e l'incremento dei beni infrastrutturali esistenti, compresa la valorizzazione delle ulteriori opportunità di sviluppo che essi consentono;
- svolgere il compito di soggetto aggiudicatore, ai sensi delle norme regionali, nazionali e comunitarie sugli appalti, vigenti.

L'amministrazione ed il controllo della Società sono esercitati secondo il cosiddetto "sistema dualistico" disciplinato dagli articoli 2409-octies e seguenti del Codice Civile, il quale prevede la compresenza nell'amministrazione della Società di un Consiglio di Sorveglianza e di un Consiglio di Gestione.

Per la trattazione approfondita della composizione e dei compiti degli organi sociali e della governance societaria si fa esplicito rimando al Regolamento di Corporate Governance e allo Statuto di Infrastrutture Lombarde S.p.A.

L'assetto societario delineato, che prevede la contemporanea presenza di un organo indipendente - quale il Consiglio di Sorveglianza - professionalmente preposto ad esercitare le funzioni di controllo sull'esercizio della Società, unitamente all'esistenza dell'organo esecutivo - quale il Consiglio di Gestione - risponde all'esigenza primaria di disciplinare nella maniera più efficace il rapporto tra la proprietà della Società e la sua gestione nell'ambito delle rispettive funzioni e competenze. Tale assetto societario va inoltre inserito e contestualizzato all'interno della stretta correlazione e compenetrazione tra Infrastrutture Lombarde S.p.A. e Regione Lombardia la quale, così come espressamente previsto dallo Statuto della Società, detta gli indirizzi strategici all'interno

dei quali la Società esplica le attività indicate nel proprio oggetto sociale. Il perseguimento degli scopi sociali e l'aderenza agli obiettivi regionali viene verificata dal Consiglio di Sorveglianza.

Quanto sopra garantisce a Regione Lombardia, oltre ad un'efficiente e celere gestione amministrativa della Società, il proprio ruolo istituzionale di soggetto politico che detta gli obiettivi e la stessa mission aziendale e, attraverso il Consiglio di Sorveglianza, ne vigila sulla gestione e sull'operato.

La Società, facendo inoltre parte del sistema regionale allargato (ex legge regionale n. 30 del 2006 e successive modifiche) ed essendo caratterizzata dall'espletamento di funzioni rientranti nell'ordinamento pubblicistico, si conforma alle direttive emanate da Regione Lombardia, anche per quanto riguarda il recepimento del D.Lgs. 231/2001 in linea con gli indirizzi regionali (cfr. II° provvedimento organizzativo 2008 deliberato dalla Giunta regionale in ottemperanza al D.lgs. 231/2001, D.G.R. n. VIII/7531 del 27/06/2008, "indirizzi alle società partecipate dalla Regione Lombardia in merito all'applicazione del D.Lgs. 231/2001).

## **2. Finalità del Modello**

L'adozione del Modello costituisce, innanzi tutto, un valido strumento di sensibilizzazione nei confronti di tutti i dipendenti della Società e di tutti gli altri soggetti che collaborano con essa (Clienti, Fornitori, Partner, Collaboratori a diverso titolo), affinché seguano, nell'espletamento delle proprie attività, comportamenti corretti e lineari, tali da prevenire il rischio di commissione dei reati contemplati nel Decreto.

Il Modello si propone, dunque, le seguenti finalità:

- promuovere e valorizzare una cultura etica al proprio interno, in un'ottica di conformità alle leggi, alla correttezza professionale, trasparenza, verificabilità, coerenza e congruità nella conduzione delle attività, salvaguardando in ogni circostanza la dignità e la centralità della persona;
- introdurre un meccanismo che consenta di istituire un processo permanente di analisi delle attività aziendali, volto ad individuare le aree nel cui ambito possano astrattamente configurarsi i reati indicati dal Decreto;
- introdurre principi di controllo a cui il sistema organizzativo si conformi, così da poter prevenire nel concreto il rischio di commissione dei reati indicati dal Decreto nelle specifiche attività aziendali individuate come "sensibili";
- attuare idonee attività di monitoraggio, verifica e riesame delle problematiche emerse in sede di controllo;
- determinare, in tutti coloro che operano in nome e per conto della Società nell'ambito delle attività sensibili, a rischio reato, la consapevolezza di poter incorrere in un illecito passibile di sanzioni non solo nei propri confronti, ma anche nei confronti della Società;
- realizzare un'adeguata ed efficace informazione/formazione in relazione ai rischi reali e potenziali;
- ribadire che Infrastrutture Lombarde S.p.A. non tollera comportamenti illeciti, di qualsiasi tipo ed indipendentemente da qualsiasi finalità, in quanto gli stessi, oltre a trasgredire le leggi vigenti, sono comunque contrari ai principi etici cui la Società intende attenersi.

### **3. Struttura del Modello**

Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di Infrastrutture Lombarde S.p.A. si compone di una Parte Generale e di 9 Parti Speciali.

La Parte Generale, unitamente ai relativi allegati, descrive i contenuti del Decreto, i principi base e gli obiettivi del Modello medesimo, le modalità di adozione, diffusione, aggiornamento e applicazione, i principi contenuti nel Codice Etico, i compiti dell'Organismo di Vigilanza, nonché la previsione del Sistema disciplinare.

Le Parti Speciali descrivono nel dettaglio, con riferimento alle specifiche tipologie di reato, la mappa delle attività sensibili, il sistema dei controlli preventivi, nonché i relativi protocolli specifici.

### **4. Destinatari del Modello**

Le regole contenute nel presente Modello si applicano a tutti coloro che svolgono, anche di fatto, funzioni di gestione, amministrazione, direzione o controllo nella Società, ai dipendenti, nonché ai consulenti, collaboratori, ed, in genere, a tutti i terzi che agiscono per conto di Infrastrutture Lombarde S.p.A. nell'ambito delle attività emerse come "a rischio" di commissione di reato.

I soggetti ai quali il Modello si rivolge sono tenuti pertanto a rispettarne puntualmente tutte le disposizioni, anche in adempimento ai doveri di lealtà, correttezza e diligenza derivanti dai rapporti giuridici instaurati con la Società.

### **5. Approvazione e modifica del Modello**

I Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo costituiscono, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 6 comma 1, lettera a), del Decreto, atti di emanazione del Vertice Aziendale. Pertanto, l'approvazione del presente Modello e dei suoi elementi costitutivi è prerogativa e responsabilità del Consiglio di Gestione della Società (di seguito anche CdG). La formulazione di eventuali modifiche ed integrazioni del Modello è di responsabilità esclusiva del CdG, anche su segnalazione dell'Organismo di Vigilanza, per i seguenti elementi:

- modifica della configurazione e dei compiti dell'Organismo di Vigilanza;
- inserimento/integrazione di principi del Codice Etico;
- modifiche o integrazioni al Sistema Disciplinare;
- adeguamento del presente documento.

E' in capo al Direttore Generale la responsabilità di eventuali modifiche o integrazioni ai seguenti elementi:

- mappatura delle attività sensibili;
- procedure aziendali e relativi riferimenti di cui alla Parte Speciale del presente documento.

In ogni caso il Modello deve essere tempestivamente modificato o integrato dal Consiglio di Gestione, anche su proposta e comunque previa consultazione dell'Organismo di Vigilanza, quando siano intervenute:

- violazioni o elusioni delle prescrizioni del Modello che ne abbiano dimostrato l'inefficacia o l'incoerenza ai fini della prevenzione dei reati;
- significative modificazioni dell'assetto interno della Società e/o delle modalità di svolgimento delle attività d'impresa;
- modifiche normative.

Le modifiche, gli aggiornamenti o le integrazioni al Modello devono sempre essere comunicati all'Organismo di Vigilanza.

Le procedure operative adottate in attuazione del presente Modello sono modificate a cura delle funzioni aziendali competenti, qualora si dimostrino inefficaci ai fini di una corretta attuazione delle disposizioni del Modello. Le funzioni aziendali competenti curano altresì le modifiche o integrazioni alle procedure operative necessarie per dare attuazione alle eventuali revisioni del presente Modello.

L'Organismo di Vigilanza è costantemente informato dell'aggiornamento e dell'implementazione delle nuove procedure operative.

## **6. Attuazione del Modello**

E' cura del Consiglio di Gestione (o del soggetto da questi formalmente delegato) provvedere all'efficace attuazione del Modello, mediante valutazione e approvazione delle azioni necessarie per implementarlo o modificarlo. Per l'individuazione di tali azioni, l'Organo amministrativo si avvale del supporto dell'Organismo di Vigilanza.

Il Consiglio di Gestione delega le singole Divisioni/Unità Organizzative a dare attuazione ai contenuti del Modello ed a curare il costante aggiornamento e l'implementazione della normativa interna e dei processi aziendali, che costituiscono parte integrante del Modello, nel rispetto dei principi di controllo e di comportamento definiti in relazione ad ogni attività sensibile. Delle modifiche intervenute nei processi e nella normativa aziendale in questione verrà data idonea informativa al Consiglio di Gestione e all'Organismo di Vigilanza.

L'efficace e concreta attuazione del Modello è garantita altresì:

- dall'Organismo di Vigilanza, nell'esercizio dei poteri di iniziativa e di controllo allo stesso conferiti;
- dai responsabili delle Divisioni/Unità Organizzative della Società in relazione alle attività a rischio dalle stesse svolte.

In ogni caso la Società intende ribadire che la corretta attuazione ed il controllo sul rispetto delle disposizioni aziendali e, quindi, delle regole contenute nel presente Modello, costituiscono un obbligo ed un dovere di tutto il personale della Società ed, in particolare, di ciascun Responsabile di Divisione/Unità Organizzativa cui è demandata, nell'ambito della propria competenza, la responsabilità primaria sul controllo delle attività, specialmente di quelle a rischio.

## **7. Reati rilevanti per la Società**

L'adozione del Modello quale strumento capace di orientare il comportamento dei soggetti che operano all'interno della Società e di promuovere a tutti i livelli aziendali modalità di agire improntate a legalità e correttezza, si riflette positivamente sulla prevenzione di qualsiasi reato o illecito previsto dall'ordinamento.

Tuttavia, al fine di ottemperare allo specifico onere previsto dal Decreto, ed in considerazione dell'analisi del contesto aziendale e delle attività potenzialmente a rischio-reato, sono considerati rilevanti, e quindi specificamente esaminati nel Modello, solo le tipologie di illeciti considerate nelle singole Parti Speciali. In particolare, trattasi dei reati in danno alla pubblica amministrazione, dei reati commessi in ambito societario, dei reati colposi in materia di salute e sicurezza sul lavoro, dei c.d. cyber crimes, dei reati in materia di riciclaggio, ricettazione e di utilizzo di denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita, nonché dei delitti di criminalità organizzata, dei delitti contro l'industria e il commercio, dei reati commessi in violazione dei diritti di autore e dei reati contro l'amministrazione della giustizia.

## **Capitolo 3. GLI ELEMENTI DEL MODELLO**

Sulla base delle indicazioni contenute nelle citate Linee Guida di Confindustria, il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di Infrastrutture Lombarde S.p.A. si compone dei seguenti elementi:

- la mappa delle attività sensibili a rischio reato;
- il sistema organizzativo ed autorizzativo;
- i presidi di controllo relativi alle attività a rischio e le relative procedure aziendali;
- il Codice Etico;
- il Sistema di Gestione delle Risorse Finanziarie;
- il Sistema Disciplinare;
- l'Organismo di Vigilanza;
- il Sistema dei Flussi Informativi da e verso l'Organismo di Vigilanza;
- il piano di formazione e comunicazione relativamente al presente Modello;
- i protocolli di prevenzione.

### **1. La mappatura delle attività sensibili a rischio di reato e sistema di controllo**

L'art. 6, comma 2°, lett. a) del Decreto dispone che il Modello preveda un meccanismo volto ad "individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati".

Tale processo implica una valutazione dettagliata di tutte le attività aziendali volta, da un lato, a verificare l'astratta possibilità che in tali ambiti possa configurarsi una delle fattispecie di reato previste dal Decreto e, dall'altro lato, l'idoneità degli elementi di controllo esistenti a prevenirne la loro eventuale commissione. Da questa analisi scaturisce un documento aziendale denominato "Mappatura delle attività sensibili a rischio di reato" (di seguito anche solo "Mappatura"), il quale è custodito dal Segretario dell'Organismo di Vigilanza.

Di conseguenza, con il presente Modello la Società dispone che l'attività di predisposizione e costante aggiornamento della Mappatura delle attività sensibili a rischio di reato è responsabilità del Direttore Generale, operativamente demandata al Responsabile Internal Audit, nonché all'Organismo di Vigilanza, che ne dovrà condividere i contenuti e valutarne la completezza.

I risultati emersi dall'attività di Mappatura delle attività sensibili a rischio di reato saranno oggetto, tra le altre, di comunicazione annuale da parte dell'Organismo di Vigilanza al Consiglio di Gestione, che ne riferirà in Consiglio di Sorveglianza.

### **2. Il sistema organizzativo ed autorizzativo**

#### *2.1 Sistema organizzativo*

Il Sistema organizzativo deve essere sufficientemente formalizzato e chiaro, soprattutto per quanto attiene all'attribuzione di responsabilità, alle linee di dipendenza gerarchica ed alla descrizione dei compiti.

Pertanto, la verifica dell'adeguatezza del sistema organizzativo è stata effettuata sulla base dei seguenti criteri:

- formalizzazione del sistema;
- chiara definizione delle responsabilità attribuite e delle linee di dipendenza gerarchica;

- esistenza della contrapposizione di funzioni;
- corrispondenza tra le attività effettivamente svolte e quanto previsto dal piano strategico definito dalla Società.

La struttura organizzativa della Società è formalizzata e rappresentata graficamente in un organigramma (Allegato 2), il quale definisce con chiarezza le linee di dipendenza gerarchica ed i legami funzionali tra le diverse posizioni di cui si compone la struttura stessa.

La Società si è inoltre dotata di protocolli e procedure quali strumenti per regolamentare lo svolgimento dei processi organizzativi, prevedendo gli opportuni presidi di controllo. In questo modo si intende assicurare una gestione che sia il più possibile coerente con gli obiettivi strategici fissati dal vertice aziendale.

## 2.2 Sistema autorizzativo

Secondo quanto suggerito dalle Linee Guida i poteri autorizzativi e di firma devono essere assegnati in coerenza alle responsabilità organizzative e gestionali, prevedendo, quando richiesto, una puntuale indicazione delle soglie di approvazione delle spese, specialmente per quanto riguarda quelle attività considerate a rischio di reato, come previsto dallo Statuto e dal Regolamento di Corporate Governance adottati dalla Società in materia e dalle deleghe e procure conferite.

Per quanto di rilevanza ai fini del Decreto, la Società ha provveduto ad:

- aggiornare l'articolazione dei poteri ed il sistema delle deleghe a seguito di modifiche e/o integrazioni delle stesse;
- istituire un flusso informativo formalizzato verso tutte le funzioni, al fine di garantire la tempestiva comunicazione dei poteri e dei relativi cambiamenti;
- effettuare verifiche periodiche del rispetto dei poteri di firma.

## 3. I principi di controllo

La Società, con il presente Modello, ha inteso provvedere al processo di implementazione del nuovo sistema dei controlli incentrato sui principi di seguito rappresentati, così come peraltro richiesto dalle Linee Guida di Confindustria.

Nell'ambito di ciascuna attività sensibile a rischio di reato individuata, la Società deve verificare, pertanto, l'esistenza di specifici presidi.

I principi di controllo che devono essere assicurati in tutte le attività sensibili emerse e contenute nella Mappatura, nonché in tutti i processi aziendali, sono i seguenti:

- garantire integrità ed etica nello svolgimento dell'attività, tramite la previsione di opportune regole di comportamento volte a disciplinare ogni specifica attività considerata a rischio reato;
- definire formalmente i compiti, le responsabilità di ciascuna funzione aziendale coinvolta nelle attività a rischio reato;
- attribuire le responsabilità decisionali in modo commisurato al grado di responsabilità e autorità conferito;
- definire, assegnare e comunicare correttamente i poteri autorizzativi e di firma, prevedendo, quando richiesto, una puntuale indicazione delle soglie di approvazione delle spese in modo tale che a nessun soggetto siano attribuiti poteri discrezionali illimitati;
- garantire il principio di separazione dei compiti nella gestione dei processi/attività, provvedendo ad assegnare a soggetti diversi le fasi cruciali di cui si compone il

---

processo/attività ed, in particolare, quella dell'autorizzazione, dell'esecuzione e del controllo;

- regolamentare l'attività a rischio, ad esempio tramite apposite procedure, prevedendo gli opportuni punti di controllo (verifiche, riconciliazioni, quadrature, meccanismi informativi, ecc.);
- assicurare la verificabilità, la documentabilità, la coerenza e la congruità di ogni operazione o transazione. A tal fine, deve essere garantita la tracciabilità dell'attività attraverso un adeguato supporto documentale su cui si possa procedere in ogni momento all'effettuazione di controlli. E' opportuno, dunque, che per ogni operazione si possa facilmente individuare chi ha autorizzato l'operazione, chi l'abbia materialmente effettuata, chi abbia provveduto alla sua registrazione e chi abbia effettuato un controllo sulla stessa. La tracciabilità delle operazioni è assicurata con un livello maggiore di certezza dall'utilizzo di sistemi informatici in grado di gestire l'operazione consentendo il rispetto dei requisiti sopra descritti;
- assicurare la documentabilità dei controlli effettuati. A tal fine le procedure con cui vengono attuati i controlli devono garantire la possibilità di ripercorrere le attività di controllo effettuate, in modo tale da consentire la valutazione circa la coerenza delle metodologie adottate (self assessment, indagini a campione, ecc.), e la correttezza dei risultati emersi (es.: report degli audit);
- garantire la presenza di appositi meccanismi di reporting che consentano la sistematica rendicontazione da parte del personale chiamato ad effettuare l'attività a rischio (report scritti, relazioni, ecc.);
- prevedere momenti di controllo e monitoraggio sulla correttezza dell'attività svolta dalle singole funzioni nell'ambito del processo considerato (rispetto delle regole, corretto utilizzo dei poteri di firma e di spesa, ecc.).

Detti principi di controllo sono stati presi a riferimento nella fase di elaborazione delle procedure aziendali.

#### **4. Il Codice Etico**

L'adozione di principi etici, rilevanti ai fini della prevenzione dei reati di cui al D.Lgs 231/01, rappresenta un obiettivo del presente Modello. In tale ottica, l'adozione di un Codice Etico quale utile strumento di governance, costituisce un elemento essenziale del sistema di controllo preventivo. Il Codice Etico, infatti, mira a raccomandare, promuovere o vietare determinati comportamenti, principi la cui violazione comporta l'applicazione di sanzioni proporzionate alla gravità delle infrazioni commesse.

Il Codice Etico adottato dalla Società rappresenta la "carta dei valori" di Infrastrutture Lombarde S.p.A., ed è rivolto ad amministratori, dirigenti, quadri e dipendenti, nonché a consulenti, collaboratori e terzi che agiscono per conto della Società.

L'efficacia applicativa del Codice, pertanto, si estende anche a quei soggetti nei cui confronti il rispetto dei principi etici può essere contrattualmente pattuito. E' responsabilità dell'Organismo di Vigilanza individuare e valutare, con il supporto della Funzione Internal Audit, l'opportunità dell'inserimento di specifiche clausole nei contratti che regolamentano il rapporto con detti soggetti, alla luce delle attività aziendali potenzialmente esposte alla commissione dei reati di cui al Decreto.

Eventuali dubbi sull'applicazione dei principi e delle regole contenute nel Codice Etico, devono essere tempestivamente discussi con l'Organismo di Vigilanza.

Chiunque venga a conoscenza di violazioni dei principi del Codice Etico e di altri eventi suscettibili di alterarne la portata e l'efficacia, è tenuto a darne pronta segnalazione all'Organismo di Vigilanza.

L'inosservanza dei principi e delle regole contenute nel Codice Etico comporta l'applicazione delle misure sanzionatorie contenute nel Sistema Disciplinare aziendale previsto dal Modello.

Il Codice Etico ha lo scopo di introdurre nell'ambito delle attività della Società principi e regole volti alla prevenzione dei reati previsti dal D.Lgs. n. 231/2001 e, pertanto, nel caso in cui una delle disposizioni del Codice Etico dovesse entrare in conflitto con disposizioni previste nei regolamenti interni o nelle procedure, prevarrà quanto stabilito dal Codice.

Il Codice Etico di Infrastrutture Lombarde S.p.A., approvato dal Consiglio di Gestione con delibera del 25 gennaio 2011, ad integrazione di quanto precedentemente approvato con delibera del 8 febbraio 2010, 14 dicembre 2009, 19 ottobre 2009, 23 febbraio 2009 e del 20 novembre 2006, è allegato al presente documento e ne costituisce parte integrante (Allegato 3).

## 5. Il sistema di gestione dei flussi finanziari

L'art. 6, comma 2°, lett. c) del Decreto dispone che i Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo prevedano "modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati". La disposizione trova la sua ratio nella constatazione che molti dei reati di cui al Decreto possono essere realizzati tramite i flussi finanziari delle società (es.: costituzione di fondi extra-contabili per la realizzazione di atti di corruzione).

Le Linee Guida di Confindustria raccomandano l'adozione di meccanismi di procedimentalizzazione delle decisioni che, rendendo documentate e verificabili le varie fasi del processo decisionale, impediscano la gestione impropria di tali flussi finanziari.

Sempre sulla base dei principi indicati nelle Linee Guida, il sistema di controllo relativo ai processi amministrativi ed, in particolare, al processo di gestione dei flussi finanziari si basa sulla separazione dei compiti nelle fasi chiave del processo, separazione che deve essere adeguatamente formalizzata e per la quale sia prevista una buona tracciabilità degli atti e dei livelli autorizzativi da associarsi alle singole operazioni.

In particolare, gli elementi specifici di controllo sono così di seguito rappresentati:

- esistenza di soggetti diversi operanti nelle differenti fasi/attività del processo;
- predisposizione e autorizzazione della proposta di pagamento per assolvere l'obbligazione debitamente formalizzata;
- controllo sull'effettuazione del pagamento;
- riconciliazioni a consuntivo;
- esistenza di livelli autorizzativi per la richiesta di pagamento che siano articolati in funzione della natura dell'operazione (ordinaria/straordinaria) e dell'importo;
- esistenza di un flusso informativo sistematico che garantisca il costante allineamento fra procure, deleghe operative e profili autorizzativi residenti nei sistemi informativi;
- effettuazione sistematica delle riconciliazioni dei conti interni e dei rapporti intrattenuti con gli istituti di credito con le risultanze contabili;
- tracciabilità degli atti e delle singole fasi del processo.

## **6. Il Sistema Disciplinare**

L'effettiva operatività del Modello è garantita da un adeguato Sistema Disciplinare che sanziona il mancato rispetto e la violazione delle norme contenute nel Modello stesso e dei suoi elementi costitutivi. Simili violazioni devono essere sanzionate in via disciplinare, a prescindere dall'eventuale instaurazione di un giudizio penale, in quanto configurano violazione dei doveri di diligenza e fedeltà del lavoratore e nei casi più gravi, lesione del rapporto di fiducia instaurato con il datore di lavoro.

Il Sistema Disciplinare è pertanto autonomo rispetto agli illeciti di carattere penalistico e non è sostitutivo di quanto già stabilito dalla normativa che regola il rapporto di lavoro, dallo Statuto dei Lavoratori (L. 300/1970) e dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicabile ai dipendenti della Società.

Esso è volto a sanzionare i comportamenti non conformi posti in essere sia da parte dei dipendenti della Società – dirigenti e non – sia da parte dei membri degli organi sociali, nonché da parte di consulenti, dei componenti dell'Organismo di Vigilanza, di collaboratori e terzi che agiscono per conto della stessa.

La verifica dell'adeguatezza del Sistema Disciplinare, il costante monitoraggio dei procedimenti di irrogazione delle sanzioni nei confronti dei dipendenti, nonché degli interventi nei confronti dei soggetti esterni sono affidati all'Organismo di Vigilanza, il quale procede anche alla segnalazione delle infrazioni di cui venisse a conoscenza nello svolgimento delle funzioni che gli sono proprie.

Il Sistema Disciplinare a tali fini adottato dalla Società viene allegato alla presente Parte Generale, a cui si fa espresso ed integrale rinvio quanto ai contenuti (Allegato 5).

## **7. L'Organismo di Vigilanza**

L'articolo 6, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 231/2001 prevede, tra i presupposti indispensabili per l'esonero dalla responsabilità in capo alla Società in conseguenza della commissione di uno dei reati in esso previsti, l'istituzione di un Organismo interno all'Ente - c.d. Organismo di Vigilanza (di seguito anche "l'Organismo" o "OdV") - dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo e con il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello, nonché di curarne l'aggiornamento.

L'Organismo di Vigilanza deve soddisfare i seguenti requisiti:

- autonomia ed indipendenza: al medesimo deve essere garantita piena autonomia nell'adozione di ogni iniziativa volta al controllo, senza che esso sia soggetto a forme di interferenza e/o condizionamento da parte di alcun componente della Società (ivi compreso l'Organo Dirigente). L'Organismo deve pertanto essere collocato in una posizione gerarchica a tal fine adeguata. Inoltre è indispensabile che all'OdV non siano attribuiti compiti esecutivi che, rendendolo partecipe di decisioni ed attività operative, ne minerebbero l'obiettività e la serenità nel giudizio. Si precisa che per "compiti esecutivi" si intende qualsiasi attività che possa ripercuotersi su aspetti strategici o finanziari della Società stessa;
- professionalità: tale requisito si riferisce alle competenze tecniche specialistiche di cui deve essere dotato l'Organismo. In particolare, i componenti dell'Organismo devono avere conoscenze specifiche al fine di poter compiere in modo adeguato la propria attività ispettiva, consulenziale e giuridica, (in particolare nel settore penalistico e societario);

- continuità di azione: al fine di garantire l'efficace attuazione del Modello organizzativo.

Pertanto, quale Organismo preposto a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello ed a curarne il continuo aggiornamento, nonché dotato di specifici poteri di iniziativa e di controllo, l'OdV deve:

- essere indipendente ed in posizione di terzietà rispetto a coloro sui quali dovrà effettuare la vigilanza;
- essere collocato in una posizione di struttura societaria la più elevata possibile;
- essere dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- essere dotato di autonomia finanziaria;
- essere privo di compiti esecutivi;
- avere continuità d'azione;
- avere requisiti di professionalità;
- poter usufruire di un canale diretto di comunicazione con il Vertice Aziendale.

Il Regolamento dell'Organismo di Vigilanza, approvato dal Consiglio di Gestione con delibera del 25 gennaio 2011, ad integrazione di quanto precedentemente approvato con delibera del del 8 febbraio 2010, 14 dicembre 2009, 19 ottobre 2009, 23 febbraio 2009 e del 20 novembre 2006, è allegato al presente Modello e ne costituisce parte integrante (Allegato 4).

## **8. Il sistema dei flussi informativi da e verso l'Organismo di Vigilanza**

### *8.1 Sistema di Reporting da parte dell'Organismo di Vigilanza nei confronti degli Organi Sociali*

Per la regolamentazione di tale Sistema si compie espresso rimando al contenuto dell'Allegato 4, paragrafo 5.6 del presente Modello.

### *8.2 Il Sistema di segnalazioni e flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza*

Per la regolamentazione di tale Sistema si compie espresso rimando al contenuto dell'Allegato 6 del presente Modello.

## **9. Piano di formazione e comunicazione**

### *9.1 Formazione*

La formazione interna costituisce uno strumento imprescindibile per un'efficace implementazione del Modello e per una diffusione capillare dei principi di comportamento e di controllo ivi contenuti.

La Direzione Generale è responsabile per la corretta formazione del personale in merito all'applicazione del Modello.

I programmi formativi devono essere condivisi con l'Organismo di Vigilanza.

I requisiti che un programma di formazione deve rispettare sono i seguenti:

- essere adeguato alla posizione ricoperta dai soggetti all'interno dell'organizzazione (neo-assunto, impiegato, quadro, dirigente, ecc.);
- i contenuti devono differenziarsi in funzione dell'attività svolta dal soggetto all'interno dell'azienda (attività a rischio, attività di controllo, attività non a rischio, ecc.);
- la periodicità dell'attività di formazione deve essere stabilita in funzione del grado di cambiamento cui è soggetto l'ambiente esterno in cui si colloca l'agire aziendale, nonché dalla capacità di apprendimento del personale e dal grado di commitment del management a conferire autorevolezza all'attività formativa svolta;
- il relatore deve essere persona competente ed autorevole al fine di assicurare la qualità dei contenuti trattati, nonché di rendere esplicita l'importanza che la formazione in oggetto riveste per la Società e per gli obiettivi che la stessa vuole perseguire;
- la partecipazione ai programmi di formazione deve essere obbligatoria e devono essere definiti appositi meccanismi di controllo per monitorare la presenza dei soggetti;
- deve prevedere meccanismi di controllo capaci di verificare l'effettivo grado di apprendimento dei partecipanti in relazione all'oggetto dell'attività formativa.

La formazione può essere classificata in generale o specifica.

In particolare, la *formazione generale* deve interessare tutti i livelli dell'organizzazione, al fine di consentire ad ogni individuo di venire a conoscenza:

- dei precetti contenuti nel D. Lgs. 231/2001 in tema di responsabilità amministrativa degli Enti, dei reati e delle sanzioni ivi previste;
- dei principi di comportamento previsti dal Codice Etico;
- del Sistema Disciplinare;
- delle linee guida e dei principi di controllo contenuti nelle procedure operative interne e degli standard di comportamento;
- dei poteri e compiti dell'Organismo di Vigilanza;
- del sistema di reporting interno riguardante l'Organismo di Vigilanza.

La *formazione specifica*, invece, interessa tutti quei soggetti che per via della loro attività necessitano di specifiche competenze al fine di gestire le peculiarità dell'attività stessa, come il personale che opera nell'ambito di attività segnalate come potenzialmente a rischio di commissione di taluni illeciti ai sensi del Decreto. Questi dovranno essere destinatari di una formazione sia generale sia specifica. La formazione specifica dovrà consentire al soggetto di:

- avere consapevolezza dei potenziali rischi associabili alla propria attività, nonché degli specifici meccanismi di controllo da attivare al fine di monitorare l'attività stessa;
- conoscere le esatte modalità di svolgimento delle attività da svolgere e le procedure che le regolamentano, al fine di acquisire la capacità di individuare eventuali anomalie e segnalarle nei modi e nei tempi utili per l'implementazione di possibili azioni correttive.

In caso di modifiche e/o aggiornamenti rilevanti del Modello saranno organizzati dei moduli di approfondimento mirati alla conoscenza delle variazioni intervenute.

## 9.2 Comunicazione

In linea con quanto disposto dal Decreto e dalle Linee Guida, la Società darà piena pubblicità al presente Modello, al fine di assicurare che tutto il personale sia a conoscenza di tutti i suoi elementi.

La comunicazione deve essere capillare, efficace, chiara e dettagliata, con aggiornamenti periodici connessi ai mutamenti del Modello.

In particolare, la comunicazione per essere efficace deve:

- essere sufficientemente dettagliata in rapporto al livello gerarchico di destinazione;
- utilizzare i canali di comunicazione più appropriati e facilmente accessibili ai destinatari della comunicazione al fine di fornire le informazioni in tempi utili, permettendo al personale destinatario di usufruire della comunicazione stessa in modo efficace ed efficiente;
- essere qualitativamente appropriata in termini di contenuti (ovvero comprendere tutte le informazioni necessarie), tempestiva, aggiornata ed accessibile.

Pertanto, il piano effettivo di comunicazione relativo alle componenti essenziali del presente Modello dovrà essere sviluppato, in coerenza con i principi sopra definiti, tramite i mezzi di comunicazione aziendali ritenuti più idonei, quali, ad esempio, l'invio di e-mail o la pubblicazione sulla rete intranet aziendale.

## 10. Protocolli di Prevenzione Generali

### 10.1 Principi Generali di Prevenzione

Il sistema protocollare per la prevenzione dei reati – perfezionato dalla Società sulla base delle indicazioni fornite dalle Linee Guida generali e di settore, nonché dalle “best practices” – è stato realizzato applicando alle singole attività sensibili i seguenti Principi Generali di Prevenzione, che ispirano i Protocolli di Prevenzione Generali di cui al successivo punto 10.2, e i Protocolli di Prevenzione Specifici di cui al punto 4 delle singole Parti Speciali:

- **Regolamentazione:** esistenza di disposizioni aziendali e procedure formalizzate idonee a fornire principi di comportamento e modalità operative per lo svolgimento delle attività sensibili, nonché modalità di archiviazione della documentazione rilevante;
- **Tracciabilità:** 1) ogni operazione relativa all'attività sensibile deve essere, ove possibile, adeguatamente documentata; 2) il processo di decisione, autorizzazione e svolgimento dell'attività sensibile deve essere verificabile ex post, anche tramite appositi supporti documentali e, in ogni caso, devono essere disciplinati con dettaglio i casi e le modalità dell'eventuale possibilità di cancellazione o distruzione delle registrazioni effettuate;
- **Separazione dei compiti:** applicazione del principio di separazione dei compiti tra chi autorizza, chi esegue e chi controlla. Tale separazione è garantita dall'intervento, all'interno di uno stesso macro processo aziendale, di più soggetti al fine di garantire indipendenza e obiettività dei processi. La separazione dei compiti è attuata anche attraverso l'utilizzo di sistemi informatici che abilitano certe operazioni solo a persone identificate ed autorizzate;
- **Procure e deleghe:** i poteri autorizzativi e di firma assegnati devono essere: 1) coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate, prevedendo, ove richiesto, l'indicazione delle soglie di approvazione delle spese; 2) chiaramente definiti e conosciuti all'interno della Società. Devono essere definiti i ruoli aziendali

ai quali è assegnato il potere di impegnare la Società in determinate spese specificando i limiti e la natura delle spese. L'atto attributivo di funzioni deve rispettare gli specifici requisiti eventualmente richiesti dalla legge (es. delega in materia di salute e sicurezza dei lavoratori);

- **Codice Etico:** le attività devono essere svolte conformemente ai principi esposti nel Codice Etico della Società.

### 10.2 Protocolli di Prevenzione Generali

Nell'ambito delle attività sensibili individuate per ciascuna tipologia di reato (si vedano le successive parti speciali del Modello), i Protocolli di prevenzione generali prevedono che:

- a) tutte le operazioni, la formazione e l'attuazione delle decisioni della Società rispondano ai principi e alle prescrizioni contenute nelle disposizioni di legge, dell'atto costitutivo e dello Statuto, del Codice Etico e delle procedure aziendali;
- b) siano definite e adeguatamente comunicate le disposizioni aziendali idonee a fornire principi di comportamento e modalità operative per lo svolgimento delle attività sensibili, nonché modalità di archiviazione della documentazione rilevante;
- c) per tutte le operazioni:
  - siano formalizzate le responsabilità di gestione, coordinamento e controllo all'interno dell'azienda, nonché i livelli di dipendenza gerarchica e la descrizione delle relative responsabilità;
  - siano sempre documentabili e ricostruibili le fasi di formazione degli atti e i relativi livelli autorizzativi;
  - la Società adotti strumenti di comunicazione dei poteri di firma conferiti che ne garantiscano la conoscenza nell'ambito aziendale;
  - l'assegnazione e l'esercizio dei poteri nell'ambito di un processo decisionale sia congruente con le posizioni di responsabilità e con la rilevanza e/o la criticità delle sottostanti operazioni economiche;
  - l'accesso ai dati della Società sia conforme al D. Lgs. n. 196 del 2003 e successive modifiche e integrazioni, anche regolamentari;
  - l'accesso e l'intervento sui dati della Società sia consentito esclusivamente alle persone autorizzate;
  - sia garantita la riservatezza nella trasmissione delle informazioni;
  - i documenti riguardanti la formazione delle decisioni e l'attuazione delle stesse siano archiviati e conservati, a cura della funzione competente, con modalità tali da non permetterne la modificazione successiva, se non con apposita evidenza. L'accesso ai documenti già archiviati è consentito solo alle persone autorizzate in base alle norme interne, nonché ai Consigli di Sorveglianza e di Gestione, alla Società di Revisione e all'Organismo di Vigilanza.
- d) per ciascuno dei **processi cui fanno capo le attività sensibili** elencate nel presente Modello è individuato, nelle Parti Speciali dello stesso, un **Responsabile di Processo**, salvo per le *Parti Speciali C, D e H* in considerazione della specificità delle materie trattate. In particolare il Responsabile di Processo:
  - è formalmente riconosciuto dal sistema organizzativo aziendale (es. deleghe interne, *job description*, procedure), nel rispetto degli eventuali requisiti di efficacia stabiliti dalla legge per l'atto attributivo di funzioni;
  - è dotato di tutti i poteri necessari per perseguire gli obiettivi interni del processo stesso, nel rispetto dei tempi e dei principi che lo regolano;
  - ha piena visibilità su tutto il processo nonché accesso (diretto o indiretto) a tutte le informazioni a riguardo;

Inoltre il Responsabile di Processo ha la specifica responsabilità di:

- garantire che il processo sia svolto in conformità alle disposizioni interne (ad es. procedure aziendali e linee guida) e alla normativa vigente in materia;
- assicurare che l'intero processo venga svolto nel rispetto dei principi di trasparenza e tracciabilità, in base ai quali ogni operazione deve essere dotata di adeguato supporto documentale;
- informare periodicamente l'Organismo di Vigilanza secondo quanto definito nel paragrafo 8.2. e dalle procedure operative specifiche, e comunque immediatamente qualora si riscontrino anomalie o si verifichino particolari situazioni critiche (es. violazioni o sospetto di violazioni del Modello e del Codice Etico, casi di inefficacia, inadeguatezza e difficoltà di attuazione dei protocolli di controllo).

e) per ciascuna delle **attività sensibili** elencate nel presente Modello sono individuati, nelle Parti Speciali dello stesso, i relativi **Responsabili Interni per le Attività Sensibili**, salvo per le *Parti Speciali C, D e H* in considerazione della specificità delle materie trattate.

In particolare il *Responsabile Interno per l'Attività Sensibile*:

- è formalmente riconosciuto dal sistema organizzativo aziendale (es. deleghe interne, *job description/mansionari*, procedure);
- è dotato di tutti i poteri necessari per perseguire gli obiettivi interni delle attività di competenza, nel rispetto dei tempi e dei principi che lo regolano;
- ha piena visibilità su tutte le attività di propria competenza nonché accesso (diretto o indiretto) a tutte le informazioni a riguardo.

Inoltre il Responsabile Interno per l'Attività Sensibile ha la specifica responsabilità di:

- garantire che le attività di competenza siano svolte in conformità alle disposizioni interne (ad es. procedure aziendali e linee guida) e alla normativa vigente in materia;
- porre in essere i controlli, diretti e indiretti, atti a garantire la correttezza, la veridicità e l'aggiornamento del risultato delle attività di propria competenza (es. dati, informazioni, documenti forniti al *Responsabile del Processo*);
- assicurare la correttezza, la veridicità e l'aggiornamento del risultato delle attività di propria competenza nel rispetto dei principi di trasparenza e tracciabilità, in base ai quali ogni operazione deve essere dotata di adeguato supporto documentale.
- informare immediatamente l'OdV e per conoscenza il Responsabile di Processo, secondo quanto definito nel paragrafo 8.2, qualora si verifichino particolari situazioni critiche riguardanti l'efficacia, l'adeguatezza e l'attuazione dei protocolli preventivi.